



Prodotti Tessili

Per prodotti tessili si intendono tutti i prodotti che - allo stato grezzo, di semilavorati, di lavorati, semimanufatti, manufatti semiconfezionati o confezionati – sono composti esclusivamente da fibre tessili (es. lana, cotone, lino, etc.).

Sono assimilati ai prodotti tessili:

- i prodotti contenenti almeno l'80% in peso di fibre tessili;
- le parti tessili destinate a rivestimenti (le cui parti tessili cioè costituiscono l'80% in peso): per la copertura di mobili, per ombrelli, ombrelloni e, alla stessa condizione, le parti tessili dei rivestimenti a più strati dei pavimenti, dei materassi e degli articoli da campeggio, nonché le fodere coibenti da calzature e tutti i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne venga specificata la composizione.

Elenco (indicativo e non esaustivo) di prodotti tessili:

- Capi di abbigliamento
- Lenzuola
- Coperte

-
- Tende
 - Tappeti
 - Tessuti in rotoli/pezze
 - Cuscini
 - Amaca
 - Sacco a pelo
 - Tovaglie

I prodotti tessili posti in vendita al consumatore finale devono riportare su un'etichetta o contrassegno la composizione fibrosa, che va indicata utilizzando esclusivamente le denominazioni contenute nell'allegato I al D.lgs 194/99 e successive integrazioni. Deve essere redatta in lingua italiana e le fibre devono essere riportate in ordine decrescente di peso. Non è consentito l'utilizzo di sigle.

Eccezioni ed esclusioni

Sono esclusi dall'ambito di applicazione della normativa in esame:

1. i prodotti che sono in transito, sotto controllo doganale, ma destinati a mercati esteri
2. i prodotti tessili importati temporaneamente per effettuare lavorazioni
3. i prodotti destinati alla vendita in Paesi situati fuori dall'Unione Europea

Non esiste obbligo di etichettatura di composizione fibrosa, solo per alcune categorie di prodotti (prodotti elencati nell'allegato 3 del D.lgs 194/99):

- 1. Fermamaniche di camicie
- 2. Cinturini di materia tessile per orologio
- 3. Etichette e contrassegni
- 4. Manopole di materia tessile imbottite
- 5. Copricaffettiere

-
- 6. Copriteiere
 - 7. Maniche di protezione
 - 8. Manicotti non di felpa
 - 9. Fiori artificiali
 - 10. Puntaspilli
 - 11. Tele dipinte
 - 12. Prodotti tessili per rinforzi e supporti
 - 13. Feltri
 - 14. Prodotti tessili confezionati usati, purché esplicitamente dichiarati tali
 - 15. Ghettoni
 - 16. Imballaggi, esclusi quelli nuovi e venduti come tali
 - 17. Cappelli di feltro
 - 18. Articoli di materia tessile di pelletteria e di selleria
 - 19. Articoli di materia tessile da viaggio
 - 20. Arazzi ricamati a mano, finiti o da completare e materiali per la loro fabbricazione compresi i fili per ricamo venduti separatamente dal canovaccio e appositamente confezionati per essere impiegati per tali arazzi
 - 21. Chiusure lampo
 - 22. Bottoni e fibbie ricoperti di materia tessile
 - 23. Copertine di materia tessile per libri
 - 24. Giocattoli
 - 25. Parti tessili di calzature ad eccezione delle fodere coibenti
 - 26. Centri composti di vari elementi e con superficie inferiore a 500 cm²
 - 27. Tessuti e guanti per ritirare i piatti dal forno
 - 28. Copriuova
 - 29. Astucci per il trucco
-

-
- 30. Borse in tessuto per tabacco
 - 31. Custodie in tessuto per occhiali, sigarette e sigari, accendisigari e pettini
 - 32. Articoli di protezione per lo sport, ad esclusione dei guanti
 - 33. «Nécessaires» da toletta
 - 34. «Nécessaires» per calzature
 - 35. Articoli funerari
 - 36. Articoli monouso, ad eccezione delle ovatte
 - (sono considerati monouso gli articoli tessili destinati ad essere usati una sola volta ovvero per breve durata, il cui normale impiego esclude qualsiasi ricondizionamento per un ulteriore uso identico o analogo)
 - 37. Articoli tessili soggetti alle norme della farmacopea europea e recanti una dicitura che vi fa riferimento, bende e fasciature non monouso per applicazioni mediche ed ortopediche, ed articoli tessili d'ortopedia in generale
 - 38. Articoli tessili, comprese funi, corde e spaghi (fatto salvo il punto 12 dell'allegato IV), destinati normalmente:
 - ad essere usati in modo strumentale nelle attività di produzione e di trasformazione dei beni,
 - ad essere incorporati in macchine, impianti (di riscaldamento, climatizzazione, illuminazione, ecc.), apparecchi domestici e altri, veicolie altri mezzi di trasporto, od a servire per il funzionamento, la manutenzione e l'attrezzatura dei medesimi, esclusi i teloni e gli accessori in materie tessili per automobili, venduti separatamente dai veicoli
 - 39. Articoli tessili di protezione e di sicurezza, quali cinture di sicurezza, paracadute, giubbotti di salvataggio, scivoli d'emergenza, dispositivi antincendio, giubbotti antiproiettile, indumenti speciali di protezione
 - 40. Strutture gonfiabili a pressione pneumatica (padiglioni per sport, stand d'esposizione, depositi, ecc.), sempre che vengano fornite indicazioni sulle loro prestazioni e caratteristiche tecniche
 - 41. Vele
 - 42. Articoli tessili per animali
 - 43. Bandiere, stendardi e gagliardetti

Esiste un obbligo di etichettatura globale, e non del singolo pezzo, per alcune categorie di prodotti (prodotti elencati nell'allegato 4 del D.Lgs 194/99):

- 1. Canovacci
- 2. Strofinacci per pulizia
- 3. Bordure e guarnizioni
- 4. Passamaneria
- 5. Cinture
- 6. Bretelle
- 7. Reggicalze e giarrettiere
- 8. Stringhe
- 9. Nastri
- 10. Elastici
- 11. Imballaggi nuovi e venduti come tali
- 12. Spaghi per imballaggio ed usi agricoli; spaghi, corde e funi diverse da quelle di cui al numero 38 dell'allegato III
- 13. Centrini
- 14. Fazzoletti
- 15. Retine per capelli
- 16. Cravatte e nodi a farfalla per bambini
- 17. Bavaglini, guanti e pannolini per bagno
- 18. Fili per cucito, rammendo e ricamo, preparati per la vendita al minuto in piccole unità, il cui peso netto non superi 1 g
- 19. Cinghie per tendaggi e veneziane

Etichettatura di composizione conforme

Vi sono, nella norma, disposizioni dettagliate sull'utilizzo di alcune fibre e sull'etichettatura di prodotti

specifici, se ne riprendono alcuni punti:

- l'art. 4 del d.lgs. 194/99 dispone che un prodotto tessile può essere qualificato con i termini 100%, "puro" o "tutto" solo se composto interamente da una stessa fibra, con tolleranza della presenza di altre fibre sino al 2% del peso se giustificata da motivi tecnici e non da sistematiche aggiunte, e sino al 5% per il prodotto ottenuto con ciclo cardato;

- l'art. 5 stabilisce che solo i prodotti tessili composti da lana mai precedentemente incorporata in un prodotto finito e che non ha subito altre operazioni di filatura o di feltratura che quelle richieste per la sua fabbricazione, né trattamento od impiego che abbia danneggiato la fibra stessa, possono essere qualificati: pura lana vergine.

L'etichettatura della composizione dei prodotti tessili che incorporino almeno due fibre, è disciplinata dall'art. 6 del D.lgs.194/99,

1) ove una fibra rappresenti almeno l'85% del peso totale, può essere designata in uno dei seguenti modi:

a) denominazione della fibra seguita dalla percentuale di peso es. "85% cotone"

b) denominazione della fibra seguita dalla dicitura es. "minimo 85% cotone"

c) denominazione della fibra seguita dalla dicitura completa della composizione es. "85% cotone 15% elastan"

2) ove nessuna delle fibre raggiunga l'85% del peso vanno indicate in ordine decrescente di peso, la denominazione e la percentuale di almeno due delle fibre presenti in maggiore percentuale, seguita dalle denominazioni delle altre fibre componenti il prodotto, in ordine decrescente di peso, con o senza le indicazioni delle loro percentuali in peso;

3) per l'insieme delle fibre, ciascuna delle quali non raggiunga il 10% del peso del prodotto, può indicarsi la denominazione "altre fibre" seguita da una percentuale globale. Va invece indicata la composizione completa del prodotto, nel caso venga specificata la denominazione di una fibra che non ne arrivi al 10% della composizione.

Prodotti tessili

LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

Le disposizioni legislative sotto richiamate si intendono nel testo vigente, come completate dalle successive modifiche e integrazioni alle stesse.

Normative comunitarie.

- Direttiva 2008/121/CE del 14.1.2009 (rifusione 96/74 e successive modifiche) Denominazioni del settore tessile - G.U.C.E. n° L 19 del 23.1.2009

- Direttiva 2001/95/CE Sicurezza generale dei prodotti - G.U.C.E. n° L 11 del 15.01.2002

Normative nazionali

- Legge 26.11.1973 n. 883 (abrogata negli artt da 1 a 13) - Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili - G.U. n 7 del 8.1.1974

- D.P.R. 30.4.1976 n. 515 Abrogati alcuni articoli - Regolamento di esecuzione della Legge 883/73 S.O. della G.U. n. 199 del 29.7.1976

- decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 190. riguardante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE - in G.U. n. 296 del 20/12/2017

Allegati

[Manuale etichettatura prodotti tessili - II edizione](#)

[Regolamento UE sulle fibre tessili, etichettatura e contrassegno](#)

[Guida tessile - imprese](#)

[Guida tessile - consumatori](#)

[Linee guida](#)

[Manuale etichettatura - parte 1](#)

[Manuale etichettatura - parte 2](#)

[Norme di riferimento](#)

Ultima modifica

Martedì 17 Marzo 2020

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Media 5 (4 votes)

Aliquota